

CITTA' DI NOCERA INFERIORE

PROVINCIA DI SALERNO



REG.ORD. N° 28 DEL - 1 LUG 2020

IL SINDACO

PREMESSO:

- che è stato segnalato e accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree all'interno dell'ambito comunale per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfaldo dell'erba e delle potature delle essenze arboree riscontrando la presenza di siepi o di rami protesi sulla sede viaria di piante poste a dimora in fondi agricoli, aree incolte, giardini o aiuole di residenze abitative; piante, radicate in fondi - aree incolte - giardini residenziali - ripe o scarpate, con seccume, marcescenza, con il tronco pendente e la chioma invadente sulla via, rami spezzati anche a seguito di passati eventi meteorologici e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente; piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono con la corretta fruibilità della strada, con il fogliame che da esse si stacca che va ad ingombrare la sede stradale con conseguente minor efficienza dello scorrimento delle acque meteoriche;

- che tali evidenze costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade sia veicolare che pedonale;

- che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere oggetto di gravi danni, a seguito di incendi che possono svilupparsi lungo il fronte degli alvei montani e nelle aree incolte o abbandonate, infestate da arbusti o da sterpi, i quali possono essere facile esca per la propagazione del fuoco;

CONSIDERATA la necessità di eseguire la ripulitura dei terreni anche incolti, delle ripe e scarpate prospicienti le strade o alvei;

RITENUTO che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano il deturpamento dell'ambiente;

ACCERTATO che tali circostanze, lesive per il pubblico decoro, possono rappresentare pericolo per la salute pubblica, fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti e animali dannosi per la salute pubblica;

CONSIDERATA la necessità di mantenere costantemente puliti dalle sterpaglie e dalla vegetazione in genere, i cigli, le ripe, le scarpate, giardini e aiuole private, nonché i fondi agricoli etc. prospicienti le strade o alvei procedendo al taglio degli alberi, arbusti, rampicanti al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

CHE i proprietari delle piantagioni che insistono sui fondi confinanti con le strade o alvei, sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi il fenomeno dell'ostruzione della sede stradale da fogliame arbusti, rami secchi e terriccio cadente dalle ripe o scarpate sulla sede stradale;

CHE in caso di incidenti, dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi, delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfaldate;

RITENUTO sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico sanitario e di degrado ambientale;

VISTO il D. L.vo 31/03/1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo !) della L. 15/03/1997 n.57;

VISTO l'art. 54 del D. L.vo 18/08/2000 n.267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali", così come modificato dall'art.6 della L. 24/07/2008 n.125 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 23/05/2008 n.92 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";

VISTA la L. 21/11/2000 n.353 " Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il D. L.vo 3/04/2006 n.152 "Norme in materia ambientale";

VISTO il D. L.vo 30/04/1992 n.285 ed in particolare gli artt.nn. 29,31,33 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

ORDINA

A tutti i proprietari frontisti dei fondi, giardini e aiuole prospicienti le strade, gli alvei montani o collinari, con particolare riguardo all'area del versante del Montalbino (Via Rullo, Via Alveo S.Nicola, Via Montalbino, Via

Apostolico-Montalbino, Via Degli Olivetani, Via San Pasquale, Via Dei Pozzi); - fondi confinanti con aree o abitazioni private; - di aree o spazi pubblici; - di terreni incolti in genere, di procedere a proprie cure e spese, alle seguenti opere a tutela del territorio:

- al taglio della vegetazione incolta;
- taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni di qualsiasi genere prospicienti le strade comunali, vicinali o alvei pubblici;
- lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucciato o affastellato tale da poter divenire rifugio per animali portatori di malattie, quali: ratti, cani o gatti randagi, insetti in genere;
- è fatto obbligo ad ogni proprietario di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formino accumuli di sterpaglia, erbacce, sottobosco, ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita allo scopo di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi;
- è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori dei fondi di tenere pulite le ripe e le scarpate dalla vegetazione ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;
- è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi, di villette, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali con annesse aree pertinenziali di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spesa;

AVVERTE

Espressamente che la mancata ottemperanza della presente ordinanza comporterà la conseguente denuncia all'A.G. e l'adozione di tutti i provvedimenti di legge, ivi compreso la comminazione della sanzione per la violazione della presente, da € 250,00 (duecentocinquanta) a € 2.500,00 (duemilacinquecento), così come previsto dall'art.2 comma 5 del "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazione di Regolamenti e/o Ordinanze Comunali" approvato con delibera di C.S. n. 39 del 1.2.2002.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente inviando copia della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge a :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| - COMMISSARIATO P. S. | Nocera Inferiore |
| - COMANDO CARABINIERI | Nocera Inferiore |
| - VIGILI DEL FUOCO | Nocera Inferiore |
| - DIRIGENTE AA.GG. | Nocera Inferiore |
| - DIRIGENTE LL.PP. | Nocera Inferiore |
| - COMANDO P.L. | Nocera Inferiore |

INCARICA

- Gli Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia nonché del Corpo di Polizia Locale per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.
- Il Comando di Polizia Locale per la massima diffusione della presente sul territorio comunale.

Dalla Casa Comunale, - 1 LUG 2020



IL SINDACO
Avv. Manlio TORQUATO